

Documento per la consultazione

ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

La Banca d'Italia ha allo studio la revisione delle Istruzioni in materia di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, condotta ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996 in tema di prevenzione dell'usura, con l'obiettivo di adeguare le disposizioni al mutato quadro normativo e di superare taluni problemi applicativi riscontrati nel corso di oltre un decennio di applicazione, migliorando la significatività della rilevazione.

Le principali novità riguardano la revisione degli oneri inclusi nel TEG, con l'introduzione della commissione di massimo scoperto, e la rilevazione aggiuntiva dei compensi di mediazione, oltre a modifiche nei criteri di calcolo e allo schema segnaletico.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte sul documento in consultazione possono essere trasmessi entro il 22 maggio 2009 a: Banca d'Italia, Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali, Divisione Amministrazione Base Dati e Supporto Informatico, Via Milano, 64 – 00184 ROMA, oppure all'indirizzo di posta elettronica rea.abdsi@bancaditalia.it.

REVISIONE DELLE ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE N. 108 / 1996

SINTESI DELLE PRINCIPALI MODIFICHE

La disciplina secondaria attualmente vigente in materia di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEG) ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996 è costituita dalle seguenti disposizioni:

- Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel febbraio 2006 per le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB;
- Istruzioni emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi nel maggio 2006 per gli intermediari finanziari di cui all'art 106 del TUB.

A seguito della soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi disposta dall'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in vigore dal 1° gennaio 2008, che ha comportato anche il trasferimento di competenze e poteri alla Banca d'Italia, viene attuata l'unificazione delle disposizioni per tutti gli intermediari bancari e finanziari.

Con l'occasione, si è provveduto a un'ampia revisione delle Istruzioni, volta, tra l'altro, ad adeguare la disciplina secondaria al mutato quadro normativo.

Si fa riferimento, in primo luogo, alla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha introdotto limitazioni alle condizioni al ricorrere delle quali la commissione di massimo scoperto e altri oneri connessi con il finanziamento vengono reputati legittimi. Tale previsione normativa si inserisce coerentemente nel processo di sostituzione della CMS con forme più trasparenti di remunerazione, già avviato da parte del settore bancario.

Inoltre, allo scopo di migliorare il grado di informazione dei consumatori, il loro livello di protezione e la possibilità di raffronto tra le condizioni e i costi del credito, la Direttiva sul Credito al Consumo (2008/48/CE) ha introdotto una serie di obblighi per gli intermediari creditizi relativi alle informazioni da fornire nella pubblicità e nella fase pre-contrattuale. Tra tali obblighi informativi rientra la comunicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) relativo al credito, comprensivo di tutti i costi di cui il creditore è a conoscenza.

Gli obiettivi di comparabilità delle informazioni fornite dagli intermediari e di maggiore trasparenza nelle relazioni tra intermediari e clienti sono perseguiti attraverso la recente revisione delle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza.

Le innovazioni apportate al testo, infine, hanno tenuto conto dell'esigenza di superare taluni problemi riscontrati nel corso di oltre un decennio di applicazione e di migliorare la significatività della rilevazione.

Si illustrano, in sintesi, le principali modifiche:

- **Ampliamento dell'oggetto della rilevazione**

A fini di controllo dei fenomeni rilevati e di analisi statistica sul mercato del credito, sono richiesti i dati relativi agli importi erogati per categoria di finanziamento (attualmente è rilevato solo il numero delle operazioni).

- **Oneri inclusi: tutti gli oneri connessi con l'erogazione del credito**

La necessità di uniformare, ove possibile ⁽¹⁾, la base di calcolo del TEG a quella del TAEG previsto dalla Direttiva sul credito al consumo ha condotto a includere nel TEG alcune spese precedentemente escluse dal conteggio (per esempio i costi assicurativi obbligatori per legge, i recuperi di spese, ecc.). Rimangono escluse le spese notarili, in conformità con la citata Direttiva, in quanto la scelta del notaio non rientra nella competenza dell'intermediario ma è attribuibile direttamente al cliente.

- **Oneri inclusi: commissione di massimo scoperto**

Allo scopo di adeguare le Istruzioni sulla rilevazione dei TEG al dettato normativo della legge n. 2/2009, la CMS e gli oneri sostitutivi eventualmente introdotti saranno inclusi nella componente "oneri" della formula utilizzata per i finanziamenti di durata.

- **Oneri inclusi: compensi di mediazione**

I compensi di mediazione pagati dal cliente sono conteggiati nel calcolo del TEG, a prescindere dalla forma tecnica del finanziamento.

Sarà chiesto agli intermediari di indicare distintamente i costi connessi con le attività di mediazione, incluse le spese sostenute dal creditore, in modo da poter condurre verifiche specifiche sull'entità di tali compensi.

- **Operazioni escluse: soglia per i tassi di favore**

Sono considerate di favore e quindi escluse dalla rilevazione tutte le operazioni per le quali sia esplicitamente prevista l'applicazione di condizioni pari o inferiori rispetto ai tassi di riferimento per il *funding* interbancario (Euribor o Eurirs a seconda delle operazioni).

- **Formula di calcolo del TEG: modifica dei criteri di rilevazione della componente "oneri"**

Allo scopo di ottenere un tasso indicativo degli oneri complessivi annui, è stata modificata la seconda parte della formula includendo tutte le spese sostenute nei 12 mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione (ad es. canoni periodici).

- **Schema segnaletico: modifica delle classi di durata, di importo e della segmentazione tra famiglie ed imprese**

Le modifiche introdotte nello schema segnaletico tengono conto delle convenzioni stabilite per le statistiche armonizzate europee (classe di durata sino a 12 mesi anziché 18), della scarsa significatività di alcune classi di importo (operazioni inferiori a 1.500 euro) e delle diverse condizioni applicate a famiglie ed imprese (con un maggiore dettaglio per i mutui).

Con congruo anticipo rispetto alla scadenza dell'invio della prima segnalazione la Banca d'Italia metterà a disposizione degli enti segnalanti una funzionalità di data entry per la compilazione guidata delle segnalazioni.

¹ Ad esempio, è stata mantenuta l'esclusione dal calcolo del tasso delle imposte e tasse, come previsto dalle disposizioni in materia di usura (legge n. 108/96).

INDICE

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SEZIONE I - ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE..... | 5 |
| <i>A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE</i> | <i>5</i> |
| A1. Oggetto..... | 5 |
| A2. Soggetti tenuti alla rilevazione..... | 5 |
| A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro..... | 5 |
| A4. Modalità di inoltro..... | 6 |
| <i>B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE.....</i> | <i>6</i> |
| B1. Operazioni incluse..... | 6 |
| B2. Operazioni escluse..... | 9 |
| B3. Controparte rilevante..... | 11 |
| B4. Classi di importo | 11 |
| <i>C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE E CALCOLO DEI TASSI</i> | <i>12</i> |
| C1. Dati da segnalare | 12 |
| C2. Base di calcolo dei dati da segnalare..... | 13 |
| C3. Metodologie di calcolo del TEG | 13 |
| C4. Metodologie di calcolo dell'importo erogato..... | 15 |
| C5. Metodologie di calcolo del compenso di mediazione..... | 15 |
| C6. Trattamento degli oneri e delle spese | 16 |
| <i>Allegato 1 - Categorie e classi d'importo</i> | <i>16</i> |
| | |
| SEZIONE II - MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI | 19 |
| <i>Premessa.....</i> | <i>19</i> |
| <i>Dominio dei campi "CODICE APPLICAZIONE" e "TIPBAINF".....</i> | <i>19</i> |
| <i>Modalità di segnalazione dei dati.....</i> | <i>19</i> |
| <i>Sistema delle codifiche.....</i> | <i>20</i> |
| a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2)..... | 20 |
| b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2)..... | 20 |
| c) durata (prevista nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 2)..... | 20 |
| d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 1)..... | 20 |
| <i>Allegato 2 - Schemi di segnalazione.....</i> | <i>21</i> |
| <i>Allegato 3.1 - Raccordo con le segnalazioni delle banche.....</i> | <i>22</i> |
| <i>Allegato 3.2 - Raccordo con le segnalazioni delle società finanziarie ex art. 107.....</i> | <i>23</i> |
| <i>Allegato 3.3 - Raccordo con le segnalazioni delle società finanziarie ex art. 106.....</i> | <i>24</i> |

SEZIONE I

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

A2. Soggetti tenuti alla rilevazione

La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dai confidi e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 inseriti nel campione di rilevazione.

Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attività sono esonerati dall'invio della segnalazione.

Gli intermediari finanziari segnalanti che sono cancellati dall'elenco speciale di cui all'art. 107 ma restano iscritti nell'elenco generale sono automaticamente inclusi nel campione e sono tenuti quindi ad inviare la segnalazione fino ad eventuale diversa comunicazione.

Nel caso di operazioni di fusione che riguardino unicamente intermediari finanziari ex art. 106, la segnalazione va prodotta dall'intermediario risultante dalla fusione solo se uno dei soggetti interessati dall'operazione risulti già incluso nel campione di rilevazione.

A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

- a) 1° gennaio - 31 marzo;
- b) 1° aprile - 30 giugno;
- c) 1° luglio - 30 settembre;
- d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento.

A4. Modalità di inoltro

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche tramite la Rete Nazionale Interbancaria, via Internet o su supporto magnetico, secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE

Le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione sono ripartite nelle seguenti categorie: aperture di credito in conto corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; crediti personali; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; crediti finalizzati all'acquisto rateale; credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito; operazioni di *factoring*; operazioni di *leasing*; mutui; altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalità²:

Cat. 1. Aperture di credito in c/c

Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e ss. del c.c., si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia. Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche, imprese di investimento, le società e gli enti di assicurazione, i confidi e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite.

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c. c. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano in questa categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale

² I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati; la pubblicazione dei tassi avviene di norma in forma più aggregata.

BANCA D'ITALIA

Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti nei confronti delle famiglie consumatrici (cfr punto B3) che:

- a) siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari;
- b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

In particolare, per questa tipologia di finanziamento il cliente, una volta ottenuti i fondi, potrà disporre per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c (Cat. 1).

È richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino a 12 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 12 mesi.

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi, fino a un importo di 75.000 euro.

I crediti inseriti in questa categoria sono caratterizzati da una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.

Cat. 5. Factoring

Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor).

Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di *factoring*, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate da connotazione finanziaria.

Cat. 7. Mutui

Rientrano in tale categoria di rilevazione i mutui che:

- c) abbiano durata superiore a cinque anni;
- d) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
- e) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile, all'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie consumatrici" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

Il tasso variabile è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore ai due terzi della durata complessiva e in base ad un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile.

Cat. 8. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

Rientrano in questa categoria i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione concessi sulla base del D.P.R. n. 180 del 1950³. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore. Rientrano in questa categoria anche i crediti concessi con delegazione di pagamento che:

- prevedono l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro (ad esempio, mandato, delegazione) di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore;
- hanno durata compresa tra 18 mesi e 10 anni. Nei casi in cui il finanziamento sia effettuato nei confronti di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato, la durata del finanziamento non può superare la scadenza del contratto d'impiego;
- hanno ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute;
- sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'azienda;
- sono assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle previste nel DPR 180/50 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego).

È richiesta separata evidenza per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e quelli contro cessione del quinto della pensione.

Cat. 9. Credito revolving e con utilizzo di carte di credito

Rientrano in questa categoria le operazioni di credito *revolving* e i finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito.

Si definisce operazione di credito *revolving* la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito.

³ Così come modificato dai provvedimenti legislativi (legge 311/2004 art. 1 comma 137 e legge 80/2005) che hanno esteso la normativa ai pensionati e dipendenti privati.

Cat. 10. Altri finanziamenti

Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, etc.). In particolare, rientrano in questa categoria anche i mutui chirografari, i contratti che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito; tali operazioni vanno inserite nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a 12 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 12 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie consumatrici" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

o o o

I prefinanziamenti, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero già deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat. 10 nel caso dei prefinanziamenti sulle cessioni del quinto dello stipendio).

Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.

Vanno segnalati come nuove operazioni di credito, nelle rispettive categorie di finanziamento, tutti i rapporti per i quali, nel trimestre, risulta variata una condizione contrattuale relativa a durata, importo erogato e tasso d'interesse i cui termini non siano già previsti nel contratto (ad es. vanno incluse nella rilevazione le dilazioni di pagamento non previste e i prestiti personali con possibilità di ricarica al momento dell'esercizio dell'opzione, ecc...), fatte salve le eccezioni riportate di seguito (par. B2).

B2. Operazioni escluse

Sono escluse dall'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici, ma non dall'applicazione della Legge 108/96, le seguenti operazioni⁴:

1) Operazioni in valuta.

Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'EURO.

⁴ Ai fini della definizione delle voci 1, 2 e 3, per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare riferimento, per le banche, alla Circolare della Banca d'Italia "Matrice dei conti" (n. 272 del 30.07.2008) e, per gli intermediari finanziari, al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5.8.1996).

Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'EURO con una determinata valuta o con un paniere di valute.

2) *Posizioni classificate a sofferenza.*

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.

3) *Crediti ristrutturati.*

Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.

4) *Operazioni a tasso agevolato.*

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario.

5) *Operazioni a tassi di favore⁵.*

Per operazioni a tassi di favore si intendono i finanziamenti a "tasso zero" e i finanziamenti concessi al di sotto del tasso Euribor o del tasso Eurirs più omogenei, per durata, ai finanziamenti stessi.

6) *Finanziamenti revocati.*

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.

7) *Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*

8) *Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento.*

9) *Finanziamenti infragruppo.*

⁵ Nel caso di operazioni che prevedono l'applicazione di tassi di favore per un numero limitato di rate e di tassi di mercato per le rate rimanenti, si precisa che il tasso complessivo va calcolato sull'intera linea di credito e che l'esclusione dell'operazione dalla rilevazione dipende dalla misura del tasso complessivo.

Per finanziamenti infragrupo si intendono le operazioni di credito effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza.

10) *Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.*

11) *Crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite tra le parti o fissate per legge.*

B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie consumatrici" residenti e le "unità produttive private" residenti, secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria "famiglie consumatrici" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;

Fanno parte delle "unità produttive private" le imprese private (Settore 004, Sottosectore 052), le quasi-società non finanziarie (Settore 004 - Sottosettori 048 e 049) e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosectore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Società finanziarie (Settore 023);
- le Società non finanziarie - Settore 004 - Sottosettori 045 e 047;
- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);
- i non residenti (Resto del mondo - Settore 007);
- le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1.

Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.

Per fido accordato si intende l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo).⁶

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti)⁷.

⁶ Ai fini della definizione di accordato operativo, per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare riferimento, alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11/2/1991 (Centrale dei rischi).

⁷ Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordato operativo, la classe di importo resta determinata secondo l'ammontare originariamente determinato.

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di *factoring* su crediti acquistati a titolo definitivo⁸ deve essere considerato l'importo erogato⁹).

Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. "maxicanone" e/o di eventuali anticipi e al netto delle imposte.

Nelle operazioni di credito *revolving* e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio "carte aziendali"), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.

Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato.

In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE E CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate le seguenti informazioni:

- 1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
- 2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 3) importo erogato medio calcolato come media aritmetica semplice degli importi erogati in ogni singolo rapporto.
- 4) compenso medio percentuale per l'attività di mediazione. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei compensi di mediazione in percentuale dell'accordato applicati ad ogni singolo rapporto (MED);

⁸ Per "crediti acquistati a titolo definitivo" si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

⁹ In caso di presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d'importo è determinata in base all'importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell'arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze.

5) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio.

Le informazioni previste ai punti 1), 2) e 3) devono essere disaggregate per le classi d'importo previste.

Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalità definite nella Sezione II.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, *factoring* e credito *revolving*), tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti nel corso del trimestre).

Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi sbf, sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Solo nei casi in cui manchi un preesistente affidamento per calcolare il numero dei rapporti si può fare riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti.

b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.

I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del contratto.

C3. Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate:

a) *Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving).*

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI X 36.500}}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI SU BASE ANNUA X 100}}{\text{ACCORDATO}}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i "giorni" sono computati fino alla scadenza degli effetti senza considerare i giorni valuta eventualmente applicati, neanche quelli strettamente necessari per l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i

numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;

- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione;
- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.

b) Altre categorie di operazioni

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell' 8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

- i* è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
- K* è il numero d'ordine di un “prestito”;
- K'* è il numero d'ordine di una “rata di rimborso”;
- A_k* è l'importo del “prestito” numero *K*;
- A'_{k'}* è l'importo della “rata di rimborso” numero *K'*;
- m* è il numero d'ordine dell'ultimo “prestito”;
- m'* è il numero d'ordine dell'ultima “rata di rimborso”;
- t_k* è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del “prestito” n.1 e le date degli ulteriori “prestiti” da 2 a *m*;
- t_{k'}* è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del “prestito” n.1 e le date delle “rate di rimborso” da 1 a *m'*.

Per “rata di rimborso” si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per “prestito” si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito.

In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).

C4 Metodologie di calcolo dell'importo erogato.

La metodologia di calcolo dell'importo erogato varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate:

a) *Cat. 1 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c e credito revolving):*

Nell'ambito di ciascun rapporto per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre calcolato rapportando i numeri debitori (di cui al precedente punto C3) al numero di giorni effettivi del trimestre. Nei casi di passaggio a debito di conti non affidati si devono prendere in considerazione solo i giorni in cui il saldo è negativo per il cliente.

b) *Cat. 2 e Cat. 5 (finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale e factoring):*

Nell'ambito di ciascun rapporto, ad eccezione degli anticipi s.b.f., per importo erogato si intende la somma degli importi concessi a fronte dello sconto effetti o della cessione dei crediti nel trimestre. Per gli anticipi s.b.f. per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre.

c) *Altre categorie di operazioni:*

Per importo erogato si intende il fido accordato (cfr punto B4).

C5. Metodologie di calcolo del compenso di mediazione

Il *compenso di mediazione* comprende sia la commissione a carico del soggetto finanziatore sia quella a carico del cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza - anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza - per l'attività di mediazione svolta da:

- 1) mediatori creditizi iscritti all'albo istituito ai sensi dell'art. 16 della legge 108/96;
- 2) intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del TUB, banche, imprese di assicurazioni e promotori finanziari di cui all'art. 31 del TUF;
- 3) altri soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali nonché da fornitori di beni o servizi che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, raccolgono richieste di finanziamento nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa.

Non rientrano nel compenso di mediazione i costi generali della rete distributiva sostenuti dai soggetti finanziatori e inseriti nel tasso annuo nominale.

Per ciascuna operazione finanziaria il compenso percepito per l'attività di mediazione deve essere rapportato al fido accordato (cfr punto B4) e segnalato in misura percentuale:

$$MED = \frac{COMMISSIONE * 100}{ACCORDATO}$$

C6. Trattamento degli oneri e delle spese

Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di "istruttoria cedente");
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il *leasing* le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale"), le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica;
- 3) i costi relativi alle operazioni di pagamento e di prelievo, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi;
- 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo;
- 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, anche quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge¹⁰;
- 6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali, ecc ...);
- 7) la commissione di massimo scoperto;
- 8) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi;
- 9) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

Si considerano non connessi con l'operazione, con riferimento al *factoring* e al *leasing*, i compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria.

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse;
- b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario:
 - le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di *leasing*);
 - gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di conti correnti gli addebiti per tenuta conto);
- c) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, poste a carico del cliente all'atto dell'acquisto di beni e servizi;
- d) gli interessi di mora, penali e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece

¹⁰ Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso.

imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.

In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l'onere applicato a titolo di penalizzazione deve essere escluso dal calcolo del tasso. Ai fini dell'esclusione si richiede che gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità all'entità di tale penalizzazione nel documento di sintesi e nei fogli informativi analitici redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza. In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela può essere escluso dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente previste per la liquidazione periodica dei conti affidati.

BANCA D'ITALIA

Allegato 1

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

Categorie e classi d'importo

| CATEGORIA OPERAZIONI | | CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro) | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| | | 0-5.000 | >5.000-25.000 | >25.000-50.000 | >50.000-100.000 | >100.000 |
| 1-a | apertura di credito in c/c con garanzia | X | X | X | X | X |
| 1-b | apertura di credito in c/c senza garanzia | X | X | X | X | X |
| | | 0-5.000 | >5.000-25.000 | >25.000-50.000 | >50.000-100.000 | >100.000 |
| 2 | finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale | X | X | X | X | X |
| | | 0-5.000 | >5.000-25.000 | >25.000-50.000 | >50.000-100.000 | >100.000 |
| 3-a | crediti personali con durata fino a 12 mesi | X | X | X | X | X |
| 3-b | crediti personali con durata oltre 12 mesi | X | X | X | X | X |
| | | 0-5.000 | >5.000-25.000 | >25.000-50.000 | >50.000-75.000 | --- |
| 4 | credito finalizzato (acquisto rateale di beni di consumo) | X | X | X | X | - |
| | | 0-50.000 | >50.000-100.000 | >100.000 | --- | --- |
| 5 | factoring | X | X | X | - | - |
| | | 0-5.000 | >5.000-25.000 | >25.000-50.000 | >50.000-100.000 | >100.000 |
| 6 | leasing | X | X | X | X | X |
| | | 0-100.000 | >100.000-250.000 | >250.000-500.000 | >500.000 | --- |
| 7-a | Mutui a tasso fisso - unità produttive private | X | X | X | X | - |
| 7-b | Mutui a tasso fisso - famiglie consumatrici | X | X | X | X | - |
| 7-c | Mutui a tasso variabile - unità produttive private | X | X | X | X | - |
| 7-d | Mutui a tasso variabile - famiglie consumatrici | X | X | X | X | - |
| | | 0-5.000 | >5.000-25.000 | >25.000-50.000 | >50.000-100.000 | >100.000 |
| 8-a | prestiti contro cessione del quinto dello stipendio | X | X | X | X | X |
| 8-b | prestiti contro cessione del quinto della pensione | X | X | X | X | X |
| | | 0-5.000 | >5.000-25.000 | >25.000-50.000 | >50.000-100.000 | >100.000 |
| 9 | credito revolving e con utilizzo di carte di credito | X | X | X | X | X |
| | | 0-5.000 | >5.000-25.000 | >25.000-50.000 | >50.000-100.000 | >100.000 |
| 10-a | altri finanziamenti con durata fino a 12 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori | X | X | X | X | X |
| 10-b | altri finanziamenti con durata fino a 12 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private | X | X | X | X | X |
| 10-c | altri finanziamenti con durata oltre 12 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori | X | X | X | X | X |
| 10-d | altri finanziamenti con durata oltre 12 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private | X | X | X | X | X |

SEZIONE II

MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

Premessa

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche. Le banche dovranno utilizzare la Rete Nazionale Interbancaria; le società finanziarie il canale internet. Per quest'ultime l'utilizzo del supporto magnetico può avvenire soltanto al ricorrere di situazioni eccezionali e temporanee. Per quanto non diversamente disciplinato, le istituzioni segnalanti devono fare riferimento alla circolare n. 154 del 22.11.91 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche, nei capitoli relativi alle modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni, alle comunicazioni di errori e/o anomalie sui dati, alle segnalazioni di rettifica.

Dominio dei campi "CODICE APPLICAZIONE" e "TIPBAINF"

Per le segnalazioni delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 107 del T.U.B.:

- il campo "CODICE APPLICAZIONE" previsto per la compilazione del record di "testa" (ANABI) e del record di "coda" (CODBI) deve essere valorizzato con il valore "426";
- il campo "TIPBAINF" (base informativa) del record "identificativo movimento" (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice "7" (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura).

Per le segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco generale previsto dall'art. 106 del T.U.B.:

- il campo "CODICE APPLICAZIONE" previsto per la compilazione del record di "testa" (ANABI) e del record di "coda" (CODBI) deve essere valorizzato con il valore "427";
- il campo "TIPBAINF" (base informativa) del record "identificativo movimento" (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice "8" (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura).

Modalità di segnalazione dei dati

I tassi e i compensi di mediazione vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unità. L'importo erogato medio va segnalato in unità di euro.

La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole istituzioni non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce "segnalazione negativa" (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo.

Sistema delle codifiche.

a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2).

L'informazione è richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:

- 97 - fino a 5.000 euro
- 98 - fino a 25.000 euro
- 88 - fino a 50.000 euro
- 38 - fino a 100.000
- 43 - da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro
- 45 - da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro
- 48 - da oltre 50.000 euro fino a 75.000 euro
- 76 - da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro
- 39 - da oltre 100.000 fino a 250.000 euro
- 94 - da oltre 250.000 fino a 500.000 euro
- 77 - oltre 100.000 euro
- 95 - oltre 500.000 euro

b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).

Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:

- 13 tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 14 numero rapporti su cui è stato calcolato il tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 17 importo erogato medio;
- 18 compenso medio percentuale per l'attività di mediazione;
- 19 numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio.

c) durata (prevista nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 2).

Identifica il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione del rapporto e la sua prevista scadenza. I valori previsti sono:

- 5 a breve = fino a un anno
- 18 a medio e a lungo termine = oltre un anno
- 3 imprecisabile o irrilevante

d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 1).

Queste informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente "1" per entrambe le informazioni.

Schemi di segnalazione.

Gli schemi di segnalazione sono riportati nell'allegato 2.

Raccordo con le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari finanziari.

Nell'allegato 3 è riportato il raccordo tra le segnalazioni statistiche di vigilanza e quelle ai fini della legge sull'usura. Il raccordo fornito ha carattere indicativo.

| SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|--|
| Schemi di segnalazione | | | | | | | | | |
| Forma tecnica | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | R E S I D E N Z A | C L A S S E I M P O R T O | T I P O I M P O R T O | P E R I O D I C I T A' | | |
| | SOTVOC | | | | | | | | |
| <i>Codice variabile</i> | | | | | | 5 3 3 | 3 5 0 | | |
| APERTURA DI CREDITO IN C/C: | 31400 | | | | | | | | |
| - CON GARANZIA | | 02 | 3 | 1 | 1 | X | X | T | |
| - SENZA GARANZIA | | 04 | 3 | 1 | 1 | X | X | T | |
| FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE | 31405 | | | | | | | | |
| | | 00 | 3 | 1 | 1 | X | X | T | |
| CREDITO PERSONALE | 31410 | 02 | 5-18 | 1 | 1 | X | X | T | |
| CREDITO FINALIZZATO | 31415 | 03 | 3 | 1 | 1 | X | X | T | |
| FACTORING | 31420 | 00 | 3 | 1 | 1 | X | X | T | |
| LEASING | 31425 | 00 | 3 | 1 | 1 | X | X | T | |
| MUTUI: | 31430 | | | | | | | | |
| A TASSO FISSO | | | | | | | | | |
| - UNITA' PRODUTTIVE PRIVATE | | 06 | 3 | 1 | 1 | X | X | T | |
| - FAMIGLIE CONSUMATRICI | | 08 | 3 | 1 | 1 | X | X | T | |
| A TASSO VARIABILE | | | | | | | | | |
| - UNITA' PRODUTTIVE PRIVATE | | 10 | 3 | 1 | 1 | X | X | T | |
| - FAMIGLIE CONSUMATRICI | | 12 | 3 | 1 | 1 | X | X | T | |
| PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | 31432 | | | | | | | | |
| - STIPENDI | | 02 | 3 | 1 | 1 | X | X | T | |
| - PENSIONI | | 04 | 3 | 1 | 1 | X | X | T | |
| CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO | 31434 | 00 | 3 | 1 | 1 | X | X | T | |
| ALTRI FINANZIAMENTI | 31436 | | | | | | | | |
| - UNITA' PRODUTTIVE PRIVATE | | 02 | 5-18 | 1 | 1 | X | X | T | |
| - FAMIGLIE CONSUMATRICI: | | 04 | 5-18 | 1 | 1 | X | X | T | |
| COMPENSO DI MEDIAZIONE | 31437 | | | | | | | | |
| - APERTURA DI CREDITO IN C/C: | | 02 | 3 | 1 | 1 | - | X | T | |
| - FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE | | 04 | 3 | 1 | 1 | - | X | T | |
| - CREDITO PERSONALE | | | | | | | | | |
| - CREDITO FINALIZZATO | | 06 | 3 | 1 | 1 | - | X | T | |
| -FACTORING | | 08 | 3 | 1 | 1 | - | X | T | |
| - LEASING | | 10 | 3 | 1 | 1 | - | X | T | |
| - MUTUI | | 12 | 3 | 1 | 1 | - | X | T | |
| - PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | | 14 | 3 | 1 | 1 | - | X | T | |
| - CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO | | 16 | 3 | 1 | 1 | - | X | T | |
| - ALTRI FINANZIAMENTI | | 18 | 3 | 1 | 1 | - | X | T | |

| SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|--|
| Schemi di segnalazione | | | | | | | | | |
| Forma tecnica | VOCE | D U R A T A | D I V I S A | R E S I D E N Z A | C L A S S E I M P O R T O | T I P O I M P O R T O | P E R I O D I C I T A' | | |
| | SOTVOC | | | | | | | | |
| | | <i>Codice variabile</i> | | | | 5 3 3 | 3 5 0 | | |
| SEGNALAZIONE NEGATIVA | 31440 | 00 | 3 | 1 | 1 | - | - | T | |
| (Da compilare unicamente se tutte le voci da 31400 a 31437 presentano importi nulli. In tal caso va convenzionalmente indicato il valore "1" nel campo importo) | | | | | | | | | |
| Legenda | | | | | | | | | |
| X : informazione richiesta | | | | | | | | | |
| - : informazione non richiesta | | | | | | | | | |
| N.B.: | | | | | | | | | |
| - I tassi e i compensi di mediazione vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola (es: 10% = 10000); | | | | | | | | | |
| - il numero dei rapporti va segnalato in unita'; | | | | | | | | | |
| - l'importo erogato medio va segnalato in unità di euro. | | | | | | | | | |

BANCA D'ITALIA

Allegato 3.1

| RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DI MATRICE DEI CONTI (CIRC. B.I. N. 272) - BANCHE | | | |
| USURA | | MATRICE | |
| VOCE | DIZIONE | VOCE | DIZIONE |
| 31400 | APERTURA DI CREDITO IN C/C | 58005 | FINANZIAMENTI |
| | | 24 | - CONTI CORRENTI |
| | | al netto | |
| | | 58088 | CONTI CORRENTI ATTIVI : UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO S.B.F. |
| 31405 | FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE | 58005 | FINANZIAMENTI |
| | | 22 | - PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F. |
| | | 42 | - ALTRI FINANZIAMENTI (quota relativa al rischio di portafoglio commerciale e alla cessione dei crediti) |
| | | 58088 | CONTI CORRENTI ATTIVI : UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO S.B.F. |
| 31410 | CREDITO PERSONALE | 58005 | FINANZIAMENTI |
| | | 34 e 42 | PRESTITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI (codice campo 00022=204) |
| 31415 | CREDITO FINALIZZATO | 58005 | FINANZIAMENTI |
| | | 34 e 42 | PRESTITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI (codice campo 00022=203) |
| 31420 | FACTORING | 58005 | FINANZIAMENTI |
| | | 36 | - OPERAZIONI DI FACTORING |
| 31425 | LEASING | 58005 | FINANZIAMENTI |
| | | 38 | - LEASING FINANZIARIO |
| 31430 | MUTUI | 58005 | 26 MUTUI (quota parte assistita da garanzie ipotecaria con durata superiore a 5 anni) |
| 31432 | PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | 58005 | 32 PRESTITI C/CESSIONE DI STIPENDIO |
| 31434 | CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO | 58005 | UTILIZZI CARTE DI CREDITO. PRESTITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI per la quota relativa al credito revolving |
| | | 30, 34 e 42 | |
| 31435 | ALTRI FINANZIAMENTI | 58005 | FINANZIAMENTI |
| | | 42 | - ALTRI FINANZIAMENTI (con campo 00022=212 o 222) |
| | | 26 | - MUTUI (quota parte non assistita da garanzie ipotecaria con durata inferiore o uguale a 5 anni) |

BANCA D'ITALIA

Allegato 3.2

| RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DELLE SEG. DI VIG. (CIRC. B.I. N. 217) - FINANZIARIE EX ART. 107 TUB | | | |
| | USURA | | MATRICE |
| VOCE | DIZIONE | VOCE | DIZIONE |
| 31400 | APERTURA DI CREDITO IN C/C | | |
| 31405 | FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE | 52014 18 | CREDITI VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI: ALTRI (quota parte) |
| | | 52014 34 | CREDITI VERSO CLIENTELA - ATTIVITA' DETERIORATE - ALTRI FINANZIAMENTI (quota parte) |
| 31410 | CREDITO PERSONALE | 52210 20 | CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI: ALTRI (quota parte) |
| | | 52284 06 | CREDITO IMMOBILIARE - ALTRI (finanziamenti destinati al conseguimento di liquidità) |
| | | 52014 18 | CREDITI VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI: ALTRI (quota parte) |
| | | 52014 34 | CREDITI VERSO CLIENTELA - ATTIVITA' DETERIORATE - ALTRI FINANZIAMENTI (quota parte) |
| 31415 | CREDITO FINALIZZATO | 52210 02 | CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI FINALIZZATI: BENI DUREVOLI |
| | | 52210 06 | CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI FINALIZZATI: MEZZI DI TRASPORTO |
| | | 52210 10 | CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI FINALIZZATI: ALTRI |
| 31420 | FACTORING | 52172 02 | ANTICIPI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE - DISTRIBUZIONE ANTICIPI RISPETTO AL CEDENTE: RIPARTIZIONE ECONOMICA |
| 31425 | LEASING | 52122 02 | ESPOSIZIONE COMPLESSIVA PER LEASING FINANZIARIO: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE - RIPARTIZIONE ECONOMICA |
| 31430 | MUTUI | 52284 02 | CREDITO IMMOBILIARE - ACQUISTO DI BENI IMMOBILI |
| | | 52284 06 | CREDITO IMMOBILIARE - ALTRI (finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile, per la quota avente durata maggiore di 5 anni) |
| 31432 | PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | 52210 14 | CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO |
| 31434 | CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO | 52210 16 | CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI CON CARTE DI CREDITO A RIMBORSO RATEALE |
| 31435 | ALTRI FINANZIAMENTI | 52014 18 | CREDITI VERSO CLIENTELA - ALTRI (quota parte) |
| | | 52014 34 | CREDITI VERSO CLIENTELA - ATTIVITA' DETERIORATE - ALTRI FINANZIAMENTI (quota parte) |

BANCA D'ITALIA

Allegato 3.3

| RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DELLE SEG. DI VIG. (CIRC. B.I. N. 273) FINANZIARIE EX ART. 106 TUB | | | |
| | USURA | | MATRICE |
| VOCE | DIZIONE | VOCE | DIZIONE |
| 31400 | APERTURA DI CREDITO IN C/C | | |
| 31405 | FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE | 64024 00 | ALTRI CREDITI (quota parte) |
| 31410 | CREDITO PERSONALE | 64008 00 | CREDITO AL CONSUMO (quota parte) |
| 31415 | CREDITO FINALIZZATO | 64008 00 | CREDITO AL CONSUMO (quota parte) |
| 31420 | FACTORING | 64004 00 | CREDITI PER FACTORING (per la parte riferita agli anticipi erogati) |
| 31425 | LEASING | 64012 00 | CREDITI PER LOCAZIONE FINANZIARIA |
| 31430 | MUTUI | 64020 00 | CREDITI IMMOBILIARI (crediti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile con durata superiore a 5 anni) |
| 31432 | PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | 64016 00 | CREDITI PER FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO O DELLA PENSIONE |
| 31434 | CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO | 64008 00 | CREDITO AL CONSUMO (quota parte) |
| 31435 | ALTRI FINANZIAMENTI | 64024 00 | ALTRI CREDITI (quota parte) |